



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 31

Chiari, 11 settembre 2025

Ai docenti
Al personale ATA – Agli Assistenti Tecnici
Alla DSGA
Al Registro nettuno
Al sito web

Oggetto: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA DI MASSIMA

Si porta all'attenzione dei docenti e del personale ATA dell'istituto la comunicazione relativa all'Obbligo di vigilanza sugli alunni.

Si invita tutto il personale docente e il personale ATA alla lettura e alla contestuale e puntuale osservanza di quanto indicato.

Si chiede altresì ai docenti di condividere il contenuto della comunicazione con gli studenti.

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorina FERRARI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**
mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2025/2026

OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA DI MASSIMA

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL 2016 /2018 e 2006/2009–Comparto Scuola;
TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con riferimento all'oggetto,

EMANA

di seguito le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Uno degli obblighi fondamentali di ciascun docente è quello della vigilanza che vige per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola, anche e soprattutto per uscite e viaggi di istruzione.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola. L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama l'obbligo di vigilanza, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Si richiamano, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, alcune misure organizzative che dovranno essere rispettate da tutto il corpo docente e dal personale ATA interessato. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente importanti dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. All'entrata degli alunni (ore 7.52), la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti devono essere in aula 5 minuti prima del suono della seconda campana (7.57) che segnala l'inizio delle lezioni.
2. I docenti non devono lasciare gli alunni da soli. In caso di particolari motivi, è obbligo chiamare il collaboratore scolastico al piano. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
3. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante.
4. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Presidenza.
5. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani. I docenti, se hanno lezione, sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora.
6. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno o a sorvegliare le aule lungo il corridoio di pertinenza.
7. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve presentarsi puntualmente di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
8. I docenti dell'ultima ora di lezione (quinta o sesta) accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda.
9. I docenti dell'ultima ora di lezione (quarta, quinta o sesta) accerteranno che l'aula sia in ordine, con le luci dell'aula stessa e del monitor spente, e che eventuali rifiuti siano opportunamente raccolti e collocati negli appositi portarifiuti.
10. I collaboratori scolastici dovranno vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni come sarà indicato nel Piano della Vigilanza;
11. I collaboratori scolastici dovranno:
 - a) essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - b) comunicare immediatamente alla Dirigente Scolastica o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - c) vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - d) sollecitare gli alunni che, terminato l'intervallo e/o senza seri motivi, sostano nei corridoi;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

-
- e) accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
 - f) sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - g) impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori situazioni particolari;
 - h) accertarsi che le persone presenti nell'Istituto siano autorizzate;
 - i) impedire che le persone non autorizzate dalla Dirigente Scolastica circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni e, nel caso, segnalare tempestivamente tali situazioni alla Dirigente scolastica stessa.
12. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente alla Dirigente scolastica.
13. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di uscita.
14. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
- a) controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - b) controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
 - c) controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - d) segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS, qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
 - e) rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.
15. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
16. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dai collaboratori scolastici, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
17. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
18. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.
19. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni; in caso di comportamenti gravi dal punto di vista disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
20. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
21. **Gli assistenti tecnici** devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
22. Si ricorda che **NON** è **CONSENTITO L'USO DEL CELLULARE** e/o di altri dispositivi durante le lezioni, fatte salve precise indicazioni e/o motivazioni didattiche del docente presente in classe. I telefoni prima dell'inizio della lezione dovranno essere spenti. La classe concorderà con il coordinatore di classe le modalità tassative di custodia degli apparecchi medesimi.
23. Costituisce grave infrazione l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati internamente all'istituto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Vigilanza durante la pausa didattica (intervallo)

1. Durante gli intervalli (cosiddetta ricreazione), anche se eventualmente svolti in classe, i docenti preposti vigilano sull'intera classe o sulle zone loro assegnate. La pausa fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. In attesa della definizione dei turni di sorveglianza, non appena entrerà in vigore l'orario definitivo, i docenti in servizio alla seconda e/o alla quarta ora di lezione (primo e/o secondo intervallo), presteranno assistenza alla classe in cui hanno appena terminato la lezione rimanendo nelle pertinenze dell'aula.
2. Durante la pausa i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
3. Durante la pausa didattica, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule che rimangono vuote devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di ignoti.
4. Durante gli intervalli o nel cambio d'aula, sono da evitare attività pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero: - la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; - devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi. E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe.
5. Al suono della campana che segnala la fine della pausa, gli studenti e gli insegnanti in servizio devono celermente rientrare nelle aule o rimettersi alle loro postazioni e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.
6. Le sanzioni per infrazioni del divieto di fumo sono di competenza del Dirigente scolastico o dei referenti da lei delegati.

Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici. Allo stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Vigilanza sui minori "Bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro eventuali azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente all'autonomia o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Vigilanza durante le uscite didattiche / visite guidate

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche o delle visite guidate, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e nella consueta collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorina FERRARI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)